

Informazione Regolamentata n. 0958-52-2015	Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2015 20:23:46	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCO POPOLARE

Identificativo : 59215

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCOPOPOLAREN01 - MARCONI

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2015 20:23:46

Data/Ora Inizio : 29 Maggio 2015 20:38:47

Diffusione presunta

Oggetto : Banco Popolare: esiti parziali di alcune vertenze legali in essere

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Verona 29 maggio 2015

Banco Popolare: esiti parziali di alcune vertenze legali in essere

Il Banco Popolare ha in essere da diversi anni una vertenza con l'Agenzia delle Entrate riguardante gli avvisi di accertamento, emessi in data 19 dicembre 2011, con i quali l'Agenzia ha contestato alla Banca Popolare Italiana la deducibilità di parte dei costi da questa sostenuti nell'esercizio 2005. L'indeducibilità risulterebbe motivata dall'affermata generica riconducibilità di tali costi agli illeciti penali contestati in relazione al tentativo di scalata della Banca Antonveneta. La pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, ammontante a 56,8 milioni di euro a titolo di maggiori imposte (oltre a 113,7 milioni a titolo di sanzioni), è stata avanzata sulla base di un'illegittima interpretazione estensiva di quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 bis, della Legge n. 573/1993 e, dal punto di vista procedurale, tramite emissione degli atti impositivi oltre i termini di decadenza previsti per l'esercizio dell'attività di accertamento. Confidando nella fondatezza delle proprie ragioni, il Banco ha avviato un formale contenzioso.

A tale riguardo il Banco informa che, nei giorni scorsi, è stata depositata la sentenza pronunciata dalla seconda sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano che ha rigettato l'appello e confermato la legittimità della pretesa fiscale.

Il Banco Popolare, una volta avuto accesso al testo integrale della pronuncia, ha svolto un attento esame del dispositivo e del contenuto della sentenza e ha potuto riscontrare che la decisione della Commissione sugli aspetti di merito non contiene alcuna specifica motivazione e si basa su un mero rimando alle tesi dell'Agenzia, senza alcuna espressa indicazione delle ragioni del mancato accoglimento delle puntuali argomentazioni sviluppate a supporto del proprio ricorso.

Il Banco, in ciò confortato dai propri consulenti, può quindi confermare il proprio convincimento in ordine all'illegittimità dell'interpretazione seguita dall'Agenzia e avallata dalle Commissioni che, senza considerare il dettato e le finalità della disposizione, hanno fatto dipendere l'indeducibilità da un generico collegamento dei costi con l'operazione Antonveneta, in assenza, come invece richiede la norma in esame, di uno specifico e qualificato nesso causale diretto tra gli stessi e gli atti illeciti commessi a latere del tentativo di scalata a Banca Antonveneta. Il Banco conferma inoltre che, nella fattispecie, l'Amministrazione Finanziaria ha fatto un evidente uso strumentale della norma relativa al raddoppio dei termini, ipotizzando l'esistenza di un presunto reato di infedele dichiarazione dei redditi al solo fine di poter formulare la propria infondata contestazione a termini di accertamento ordinari ormai scaduti. A riprova della propria convinzione evidenzia che il procedimento penale avviato con riferimento al presunto reato di infedele dichiarazione si è già definitivamente concluso con l'assoluzione dell'imputato perché "il fatto non sussiste".

Per tali ragioni, il Banco considera tuttora priva di qualsiasi fondamento la pretesa dell'Agenzia e confida che, come già in precedenti analoghe vertenze, il giudizio che verrà avviato presso la Suprema Corte di Cassazione possa rendergli finalmente giustizia. Ha conseguentemente già dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso da presentare davanti alla Suprema Corte.

Dato atto del carattere non definitivo del giudizio nella vertenza illustrata, si segnala invece il risultato favorevole, ottenuto negli stessi giorni, nell'ambito del procedimento penale per il reato di false comunicazioni sociali nella semestrale 2008 di Banca Italease a carico degli ex componenti del Comitato Esecutivo - Lino Benassi, Massimo Mazzega, Massimo Minolfi, Mimmo Guidotti e Massimo Luvìe - e della stessa Banca. La Corte di Appello di Milano ha infatti pienamente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado perché "il fatto non sussiste". Con la pronunzia di piena assoluzione è stata annullata anche la passività potenziale a carico della banca, che il giudice di primo grado aveva quantificato in oltre 61 milioni di euro.

Relazioni con i media

T +39 045 8675048 / 867 / 381 / 121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

Investor Relations

T +39 045 8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

Fine Comunicato n.0958-52

Numero di Pagine: 3